

CMS Newsletter | 28 maggio 2021

Le novità del Decreto “Sostegni-bis” e della Legge di conversione del Decreto “Sostegni”

(Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 - Legge 21 maggio 2021, n. 69)

INDICE

DECRETO SOSTEGNI-BIS	3
1. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 4	3
2. Agevolazioni Tari - Art. 6	3
3. Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica - Art. 8	3
4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e dei termini Plastic Tax - Art. 9	4
5. Misure di sostegno al settore sportivo - Art. 10 commi 1 e 2	4
6. Esenzione per realizzo e reinvestimento capital gain in start up e PMI innovative - Art. 14	5
7. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali - Art. 18	5
8. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 - Art. 19	6
9. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi - Art. 20	7
10. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 - Art. 22	8
11. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci - Art. 31	8
12. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Art. 32	8
13. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari - Art. 67	9
CONVERSIONE DL n. 41/2021	10
1. Proroga del versamento dell'IRAP - art. 01	10
2. Proroga compensazione crediti debiti commerciali - Art. 1, comma 17-bis	10
3. Rivalutazione dei beni - art. 1-bis	10
4. Norma di interpretazione autentica della rivalutazione dei beni del settore alberghiero - art. 5-bis	10
5. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali - art. 6-ter	11
6. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale - art. 6-quinquies	11
7. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria - art. 6-sexies	11
8. Canoni di locazione non percepiti - art. 6-septies	11

Con la presente Newsletter si intende offrire una sintesi delle principali novità in materia tributaria di interesse per le imprese contenute nel Decreto Legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis", di seguito anche il "Decreto"), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio ed entrato in vigore il 26 maggio, e nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41/2021 (decreto "Sostegni", di seguito anche la "Legge"), pubblicata sulla G.U. n. 120 dello scorso 21 maggio ed entrata in vigore il 22 maggio.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non diversamente specificato - si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compongono il Decreto e la Legge.

1. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 4

La disposizione in esame prevede l'estensione della possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto di azienda originariamente introdotto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"). In particolare,

- a favore delle imprese turistico-ricettive (comprese le strutture alberghiere e agrituristiche), delle agenzie di viaggio e turismo, dei tour operator e degli stabilimenti termali è esteso dall'attuale mese di aprile ai mesi di maggio, giugno e luglio, e a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo e al 50% del canone mensile di affitto d'azienda;
- a favore dei contribuenti, diversi dai precedenti, con un volume di ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti "solari") non superiore a 15 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione del fatturato medio mensile nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 almeno pari al 30% rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020), è riconosciuto per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo e al 30% del canone mensile di affitto d'azienda. Il requisito della riduzione del fatturato non trova tuttavia applicazione per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito concorrerà al limite degli aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework.

2. Agevolazioni Tari - Art. 6

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività maggiormente danneggiate, viene prevista la riduzione della Tari dovuta per il 2021 mediante lo stanziamento di un apposito fondo a disposizione dei Comuni, ai quali viene peraltro riconosciuta la facoltà di estendere le agevolazioni tramite risorse proprie ovvero mediante l'utilizzo di quelle assegnate e non ancora esaurite con riferimento all'anno 2020.

3. Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica - Art. 8

La norma interviene sull'art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 che aveva introdotto, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto 9 marzo 2020 (2020 per i soggetti "solari"), un contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), senza peraltro trovare finora attuazione per mancanza dei decreti attuativi.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento, il credito di imposta trova ora applicazione anche con riferimento al periodo in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti "solari") e si applica nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92 del D.P.R. n. 917/86 ("TUIR") eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi di imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito può essere richiesto - sia in relazione

al periodo di imposta 2020 che 2021 - previa apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate e sarà utilizzabile solo in compensazione nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Il valore delle rimanenze del periodo di imposta di spettanza del beneficio e dei tre periodi di imposta considerati ai fini del calcolo della media dovrà essere determinato secondo un metodo e dei criteri omogenei. A tal fine, per i soggetti con bilancio certificato i controlli saranno svolti sulla base dei bilanci, mentre le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Un emanando decreto del Ministero dello Sviluppo Economico stabilirà i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui devono operare i soggetti beneficiari del credito di imposta.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno inoltre indicate le modalità, i termini di presentazione della comunicazione e i criteri da seguire per il rispetto dei limiti di spesa.

Il credito di imposta così determinato concorrerà al limite degli aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework.

4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e dei termini Plastic Tax - Art. 9

Sospensione delle attività dell'agente della riscossione

La norma estende di due mesi (dal 30 aprile al 30 giugno) la sospensione, già prevista dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e la sospensione, già prevista dall'art. 152, comma 1 del D.L. n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento in capo ai terzi pignorati in relazione ai crediti di lavoro e pensione ovvero per trattamenti ad essi assimilati, vantati dal debitore esecutato, con riferimento ai pignoramenti fatti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi e altre entrate delle province e dei comuni effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto.

Alla medesima data è altresì prolungata l'inibitoria, già prevista dall'art. 153, comma 1,

secondo periodo del predetto D.L. n. 34/2020, alle verifiche effettuate dalle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per pagamenti superiori a 5.000 euro

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio.

Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Plastic Tax

Con la stessa norma, l'entrata in vigore della Plastic Tax (introdotta dall'art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2019, n. 160) viene prorogata dal 1° luglio 2021 al prossimo 1° gennaio 2022.

5. Misure di sostegno al settore sportivo - Art. 10, commi 1 e 2

La norma in esame estende alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta (pari al 50% degli investimenti pubblicitari di importo non inferiore ai 10.000 euro) originariamente previsto dall'art. 81 del D.L. n. 104 del 2020 (Decreto "Agosto") a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici, iscritte al registro CONI, che investono nei settori giovanili, con ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019 compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro, e che certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

6. Esenzione per realizzo e reinvestimento capital gain in start up e PMI innovative - Art. 14

Vengono introdotte nell'ordinamento due agevolazioni per favorire gli investimenti nelle start up innovative (art. 25 del D.L. n. 179/2012) e nelle PMI innovative (art. 4 del D.L. n. 3/2015).

La prima prevede, a favore delle persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plu-

svalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate (di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR) al capitale di start up innovative e PMI innovative.

In particolare, le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni. Ai fini della sottoscrizione del capitale sociale, rilevano i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione o a seguito della compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

La seconda agevolazione prevede, invece, sempre a favore delle persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate al capitale di società commerciali residenti e non residenti (di cui agli artt. 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lett. a) e d) del TUIR) a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative.

In particolare, l'esenzione trova applicazione se il reinvestimento delle plusvalenze in start up innovative o in PMI innovative è effettuato entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza e avviene attraverso la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L'efficacia della norma è tuttavia subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

7. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali - Art. 18

La norma modifica l'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell'imposta e dell'imponibile dopo che sia stata emessa fattura relativamente a crediti non riscossi verso imprese interessate da procedure concorsuali.

In particolare, alle imprese fornitrici viene consentito di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale (ossia dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del R.D. n. 267/1942), senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infertilità della procedura medesima, come invece accade nell'attuale sistema antecedente alle modifiche.

In caso di successivo pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l'impresa cedente/fornitrice è tenuta a emettere apposita nota di variazione in aumento mentre l'impresa cessionaria/committente avrà diritto a portare nuovamente in detrazione la relativa imposta precedentemente rettificata.

La modifica trova applicazione con riferimento ai casi in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della norma.

8. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 - Art. 19

Modifiche alla trasformazione in credito d'imposta delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito della cessione di crediti deteriorati (art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, come sostituito dall'art. 55 del D.L. n. 18/2020)

La norma proroga l'operatività dell'agevolazione che consente alle società con crediti nei confronti di debitori inadempienti (sono considerati tali i debitori per i quali il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data di scadenza) di convertire in credito d'imposta utilizzabile in compensazione le imposte anticipate ("DTA"), anche se non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali pregresse e non ancora utilizzate e al rendimento nozionale riferito alle eccedenze ACE pregresse non ancora dedotte¹.

Per effetto della norma qui in commento, viene esteso dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la cessione dei crediti

¹ Cfr. nostra newsletter del 18 marzo 2020 - "Le misure fiscali del Decreto CURA ITALIA".

deteriorati può essere effettuata ai fini dell'agevolazione.

ACE innovativa 2021

La norma introduce altresì un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti "solari"). In particolare, vengono introdotte le seguenti novità:

- (i) il rendimento nozionale (di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 287 dell'art. 1 della L. n. 160/2019) relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è incrementato dall'1,3% al 15% per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- (ii) con riferimento all'eventuale eccedenza rispetto all'importo di 5 milioni e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale resta fissato all'1,3%;
- (iii) sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis;
- (iv) in alternativa, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 applicando il rendimento nozionale del 15% può essere richiesta sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale l'aliquota Ires del 24% e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello della variazione in aumento del capitale proprio (versamento del conferimento in denaro, rinuncia o compensazione di crediti, delibera dell'assemblea di destinare l'utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva).

Sono poi stabiliti dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora nel 2021 e nei due anni successivi il patrimonio netto si

riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio. In particolare, il recupero del beneficio avviene diversamente a seconda che l'incentivo sia stato fruito come credito d'imposta oppure secondo il meccanismo ordinario dell'ACE:

- a) Incentivo fruito avvalendosi dell'opzione per il credito d'imposta:
 - decrementi nel 2021: qualora nel 2021 si verificano decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta, e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulta inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta, il credito d'imposta fruito anticipatamente va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi;
 - decrementi nel 2022: qualora nel 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo;
 - decrementi nel 2023: qualora nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel periodo d'imposta precedente.
- b) Incentivo fruito secondo il meccanismo ordinario dell'ACE:
 - decrementi nel 2022: qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15% della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021;
 - decrementi nel 2023: qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio inferiore

rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

Un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, fisserà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell'opzione per il credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso.

Modifiche alla disciplina di conversione delle DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, commi d 233 a 243 della Legge n. 178/2020)

La norma interviene sull'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 volta a favorire le operazioni di aggregazione aziendale.

Ricordiamo brevemente che l'agevolazione consiste nella possibilità attribuita al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario di una scissione o conferitario di un'azienda, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate ("DTA"), anche se

non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti componenti: (i) perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate; (ii) eccedenza ACE maturata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzata o convertita in credito d'imposta.

Con la novità introdotta dalla norma in commento, è necessario che entro il 31 dicembre 2021 l'operazione di aggregazione sia stata deliberata dal competente organo amministrativo (anziché dall'organo assembleare, dando, di fatto, maggior tempo ai contribuenti per perfezionare l'efficacia giuridica dell'operazione).

9. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi - Art. 20

Al fine di incrementare la liquidità delle imprese, viene estesa anche in favore dei soggetti con un volume di ricavi e compensi non inferiore ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione in un'unica soluzione (anziché in tre rate annuali di pari importo) il credito d'imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari", diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232/2016 (vale a dire quelli "Industria 4.0"), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (di cui all'art. 1, commi 1051-1062 della L. n. 178/2020).

Restano pertanto esclusi dalla previsione normativa, gli investimenti in beni strumentali immateriali nonché quelli in beni strumentali "Industria 4.0" (ex iper-ammortamento) per i quali le modalità di utilizzazione restano invariate.

10. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 - Art. 22

Con l'obiettivo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è incrementato da 700 mila a 2 milioni di euro.

11. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci - Art. 31

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e

sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata (in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del Reg. UE n. 651/2014), ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta spetta anche in caso di ricerca commissionate da imprese residenti o localizzate in altri Stati membri della UE, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuato lo scambio di informazioni in ambito fiscale (di cui all'elenco allegato al DM 4 settembre 1996).

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta, a cui non si applica né il limite generale di compensazione (di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000) né il limite specifico di 250 mila euro previsto per i crediti esposti nel Quadro RU (di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007), non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in materia di aiuti di Stato compatibili.

12. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Art. 32

Con la finalità di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, viene nuovamente previsto il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Dpi) inizialmente introdotto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, a favore delle imprese, delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti, e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall'art. 13-quater, comma 4 del D.L. n. 34/2019 (i.e. privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze o i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale e le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro e, quindi, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, in relazione a:

- sanificazione degli ambienti nei quali è svolta l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta, a cui non si applica né il limite generale di compensazione (di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000) né il limite specifico di 250 mila euro previsto per i crediti esposti nel Quadro RU (ex art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007), non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, può essere utilizzato o all'interno della dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Le modalità di fruizione del credito, anche ai fini del rispetto del tetto di spesa, sono demandate ad un emanando provvedimento direttoriale.

13. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari - Art. 67

Credito d'imposta per la distribuzione della stampa

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni, è riconosciuto, entro il limite di 60 milioni di euro (tetto di spesa per l'anno 2021), un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertine.

Il credito d'imposta è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (modalità, contenuti, documentazione e termini per la presentazione dell'istanza saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto). Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L'effettuazione delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità nelle dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 198/2016 e al D.Lgs. n. 70/2017, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) mediante F24 da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'efficacia della disposizione agevolativa è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Forfettizzazione resa di giornali

Limitatamente al 2021, è elevata dall'80% al 95% la forfettizzazione della resa di giornali quotidiani, periodici e dei relativi supporti integrativi che determina il numero di copie consegnate o spedite su cui gli editori possono calcolare l'IVA in alternativa al metodo di determinazione dell'imposta sul numero delle copie vendute.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Per 2021 e il 2022, ed entro il limite massimo di spesa di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni, il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online (entro il limite massimo di 65 milioni di euro), e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (nel limite massimo di 25 milioni di euro), è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati (e non più su base incrementale come in parte disposto dalla previgente normativa). È inoltre previsto che l'invio delle comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito sia effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2021. Resta ferma la validità di eventuali invii già effettuati nel mese di marzo 2021 in ottemperanza alla previgente disciplina.

CONVERSIONE DL n. 41/2021

1. Proroga del versamento dell'IRAP - art. 01

La norma modifica l'articolo 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto") prevedendo la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento (senza sanzioni e interessi), dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), in caso di errata applicazione delle disposizioni di esonero introdotte dal predetto Decreto in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

2. Proroga compensazione crediti debiti commerciali - Art. 1, comma 17-bis

Viene prorogata a favore di imprese e lavoratori autonomi che vantano crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013 come modificato dall'art. 37, comma 1-bis del D.L. n. 124/2019, di compensare detti crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La disposizione trova applicazione con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

3. Rivalutazione dei beni - art. 1-bis

La facoltà di rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto") con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020, viene estesa, ma solo ai fini civilistici, al bilancio al 31 dicembre 2021, limitatamente però ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Resta esclusa, come detto, la possibilità di afrancamento del saldo attivo di rivalutazione e di riconoscimento dei maggior valori ai fini fiscali (rispettivamente previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 110 sopra menzionato).

4. Norma di interpretazione autentica della rivalutazione dei beni del settore alberghiero - art. 5-bis

La disposizione in commento reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (Decreto "Liquidità") in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, trova applicazione anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor-

tamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente (ai sensi dell'art. 102, comma 8 del TUIR).

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

5. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali - art. 6-ter

La norma prevede il rifinanziamento per un ammontare di 20 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del Decreto Rilancio, individuando la relativa copertura finanziaria.

6. Misure per l'incentivazione del welfare aziendale - art. 6-quinquies

Viene estesa al 2021 la previsione di cui all'art. 112 del D.L. n. 104/2020 secondo la quale il limite del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati a favore dei dipendenti ("fringe benefit") che non concorre alla formazione del reddito (ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR) è elevato da 258,23 a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

7. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria - art. 6-sexies

Viene prevista per l'anno 2021 l'esenzione della prima rata IMU dovuta sugli immobili posseduti dai soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che, in base alle previsioni dell'art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, sono in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto (i.e. i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro annui, che hanno subito un calo di fatturato almeno pari al 30% nel 2020 rispetto al 2019). Tale esenzione è limitata ai soli immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività.

8. Canoni di locazione non percepiti - art. 6-septies

La norma interviene sull'articolo 26 del TUIR che, nella previgente formulazione già modificata per effetto dell'art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, prevedeva, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Per effetto delle attuali modifiche, viene anticipata la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non riscossi dal locatore prevedendo che, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti di locazione di immobili a uso non abitativo, i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 non concorrono alla formazione del reddito qualora la mancata percezione degli stessi sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Carlo Gnetti
carlo.gnetti@cms-aacs.com

Guido Zavadini
guido.zavadini@cms-aacs.com

Luca Vincenzi
luca.vincenzi@cms-aacs.com

Saverio Brocchi
saverio.brocchi@cms-aacs.com



ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184

MILANO
Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

T - +39 02 89283800
F - +39 02 48012914

CMS Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Nairobi, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law